

Reati contro il patrimonio

Usura bancaria. La C.M.S. non va inclusa nel calcolo del T.E.G.M.

Nicola Gianaria

La decisione

Usura - Elemento oggettivo - Tasso d'interesse usurario - Commissione di massimo scoperto - Esclusione - Ragioni (C.p., 2, 644; L. n. 108 del 7 marzo 1996; L. n. 2 del 28 gennaio 2009).

In tema di usura oggettiva, al fine di stabilire se il tasso d'interesse applicato da un Istituto di credito sia o meno usurario, per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 2 del 2009, non deve tenersi conto della C.M.S.

GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE, 13 luglio 2012 - GENNARO, *Giudice unico*.

Il commento

1. Trattandosi l'art. 644 c.p. di una norma penale parzialmente in bianco, l'applicazione di Istruzioni di Banca d'Italia diverse da quelle vigenti al momento dei fatti, implicherebbe una violazione dell'art. 2 c.p. in tema di successione di leggi nel tempo, rendendo punibile un fatto che, al momento in cui fu commesso, non era previsto dalla legge come reato.

Con la sentenza in epigrafe il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Caltagirone ha assolto Liardo E., Scollo S., Falcone N., Sinatra F., direttori di filiale di un istituto bancario dall'accusa di usura aggravata contestata sino al marzo del 2009, con la formula "perché il fatto non sussiste".

Nel caso in esame, si contestava agli imputati il reato di cui all'art. 644, co. 1, 3 e 5 c.p. per aver applicato a Lupo P., cliente della banca nell'ambito di un rapporto di conto corrente, tassi che il consulente del Pubblico Ministero valutava sopra la "soglia" di usura.

Il Giudice, disposta in udienza preliminare una perizia volta ad accertare la natura dei tassi concretamente praticati, assolveva gli imputati ritenendo non sussistente l'elemento oggettivo del reato contestato, a seguito del ricalcolo del

T.E.G. operato dal perito che - senza includere la commissione di massimo scoperto (C.M.S.) - faceva rientrare la totalità degli “sforamenti” contestati al di sotto del tasso soglia vigente nel periodo.

La sentenza del G.u.p. di Caltagirone, quindi, pur temporalmente successiva alle note sentenze di Cassazione sul punto, si discosta radicalmente dai principi in esse affermati¹.

2. Per meglio comprendere la portata della pronuncia in commento occorre - brevemente - ripercorrere le tappe che hanno caratterizzato il dibattito giurisprudenziale e dottrinario in ordine alla inclusione o meno della C.M.S.² nel calcolo del tasso rilevante ai fini dell'usura.

La legge n. 108 del 1996 ha novellato il reato di usura previsto dal codice penale all'art. 644.

In particolare, ad una definizione della condotta punibile che subordinava l'usurarietà degli interessi o degli altri vantaggi dati o promessi come corrispettivo ad una prestazione di denaro, allo sfruttamento dello stato di bisogno della vittima (consentendo al Giudice un'ampia discrezionalità sul punto³), si è sostituita una formula che demanda alla legge il compito di stabilire quando gli interessi siano o meno usurari⁴.

A seguito di tale riforma, l'art. 644 c.p. è stato strutturato secondo lo schema della norma (parzialmente) in bianco laddove, al comma 3 impone che: «*la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interesse sono sempre usurari*».

Secondo lo strumento normativo illustrato, ritenuto conforme ai dettami co-

¹ Cass., Sez. II, 19 febbraio 2010, Caletti ed altri, in *Mass. Uff.*, 246729; Id., Sez. II, 14 maggio 2010, Orsini ed altri, *ivi*, 247861. La Corte nelle sentenze citate stabilisce che, nella determinazione del T.E.G. praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito, deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto.

² Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.

³ Sul punto vedasi GALLO D., *La sentenza Cass. 12028 del 26/3/2010 ed il rischio di tassi usurari alla luce del calcolo del tasso effettivo globale*, intervento nell'ambito del Convegno “Novità in materia di anatocismo ed implicazioni per le banche”, Milano, 5 aprile 2011.

⁴ Accanto a tale previsione il legislatore ha comunque previsto un'ipotesi di usura “soggettiva” laddove gli interessi sono considerati usurari, anche se inferiori al limite di legge quando, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

stituzionali⁵, per determinare il reale contenuto della norma penale occorre fare riferimento ai risultati di una complessa procedura amministrativa, richiamata dalla stessa legge n. 108 del 1996.

L'art. 2 della legge citata, infatti, demanda al Ministero del Tesoro (ora dell'Economia e delle Finanze), sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi, di rilevare trimestralmente i Tassi Effettivi Globali Medi (T.E.G.M.). Tale rilevazione avviene grazie a criteri contenuti in apposite istruzioni che Banca d'Italia periodicamente emana e a cui gli operatori finanziari si debbono attenere.

Per quanto qui ci interessa occorre sottolineare come tali Istruzioni (al punto C.5) abbiano sempre ed in modo ininterrotto escluso, sino a quelle pubblicate nell'agosto del 2009, la C.M.S. dal calcolo del T.E.G.⁶

I tassi individuati in base alla procedura illustrata in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie sono resi noti con Decreto Ministeriale e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel T.E.G.M. risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso), aumentato della metà⁷.

Orbene, tale sistema di calcolo dei tassi ha subito un profondo cambiamento ed innovazione con l'emanazione da parte della Banca d'Italia delle Istruzioni dell'agosto 2009, recependo quanto previsto dal d.l. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009.

In particolare l'art. 2-bis, co. 2, legge n. 2 del 2009 prevede espressamente che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 c.p. e degli articoli 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, dalla data di entrata in vigore della legge, si debba tenere conto delle commissioni e delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della ban-

⁵ Cass., Sez. II, 18 marzo 2003, Simoni ed altri, in *Mass. Uff.*, 226037.

⁶ Nell'anno 2005 con la Circolare della Banca d'Italia n. 12 del 2 dicembre 2005 si è prevista la rilevazione separata della C.M.S., espressa in termini percentuali, prevedendo una "C.M.S. soglia" desunta aumentando del 50% l'entità della C.M.S. media pubblicata nelle tabelle in www.bancaditalia.it.

⁷ Tale è la procedura seguita sino all'entrata in vigore del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 che ha modificato l'art. 2, co. 4, legge n. 108 del 1996 come segue: «il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore agli otto punti percentuali».

ca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, tra cui la (ex) C.M.S.⁸

Così come formulata la C.M.S e, soprattutto, l'uso che di tale corrispettivo gli operatori hanno fatto deviando rispetto al "modello" iniziale, la commissione finiva per costituire un onere difficilmente quantificabile in anticipo, con carattere sostanzialmente aleatorio e senza alcuna ragione giustificatrice nell'ambito del sinallagma contrattuale, generando dubbi in ordine alla sua legittimità soprattutto in relazione alla causa del suo inserimento nel contratto⁹.

Tali importanti mutamenti legislativi sono stati accompagnati da altrettante novità giurisprudenziali. Con la sentenza n. 8551 del 25 febbraio 2009 la Corte ha preso per la prima volta in considerazione il problema della metodologia di calcolo del tasso globale medio e l'applicazione della C.M.S., senza tuttavia risolverlo, limitandosi ad affermare (in apparente contrasto con una successiva sentenza della Cassazione penale¹⁰) che le Istruzioni della Banca d'Italia poste a fondamento e recepite nei decreti ministeriali integrano la norma penale parzialmente in bianco dell'art. 644, co. 3, c.p.¹¹.

⁸ La legge peraltro prevede comunque un periodo transitorio, sino al gennaio 2010, ove il calcolo dei tassi debba continuare ad avvenire in base alle "vecchie" istruzioni (ovvero senza computo della C.M.S.).

⁹ F. ARNONE, *Riflessioni penalistiche in tema di commissioni di massimo scoperto e usura*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, 213; D. GALLO, *La sentenza Cass. 12028 del 26/3/2010 ed il rischio di tassi usurari alla luce del calcolo del tasso effettivo globale*, cit.

Per posizioni sulla C.M.S. decisamente più rigide vedasi A. CUGINI, *In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale (TEG) applicato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile*, in *Cass. pen.*, 2010, 4133; R. MARCELLI, *Usura e Commissioni di Massimo Scoperto, aspetti penali. La Corte d'Appello penale di Reggio Calabria riforma la sentenza del Tribunale di Palmi: un presidio di cartapesta alla norma penale*, in www.ilcaso.it.

¹⁰ Cass., Sez. II, 23 novembre 2011, P.G. in proc. De Masi e altri, in *Mass. Uff.*, 252194.

¹¹ La Corte in motivazione espressamente afferma che: «(...)le Istruzioni della Banca d'Italia sono poste a fondamento dei decreti ministeriali nei quali, come previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 1, è contenuta la rilevazione trimestrale (effettuata dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano Cambi) del tasso effettivo globale medio in base al quale è stabilito il limite previsto dall'art. 644 c.p., comma 3, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (...) Le metodologie di calcolo indicate dalla Banca d'Italia nelle suddette "Istruzioni" sono state quindi recepite dal Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia, Dipartimento del Tesoro) nei decreti in base ai quali vengono rilevati i tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura e viene quindi individuato il c.d. tasso soglia, decreti che vanno ad integrare la norma penale parzialmente in bianco dell'art. 644 c.p., comma 3 (...) sotto questo profilo, considerato che il metodo di calcolo dei tassi effettivi globali medi previsto dalla Banca d'Italia è stato integralmente accolto nei decreti ministeriali emessi ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 2, nei quali è espressamente previsto che le banche debbano attenersi al fine di verificare il rispetto

Con le successive sentenze dei primi mesi del 2010, la Corte di cassazione sezione seconda penale, ha invece analizzato in modo specifico il problema, affermando che ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale (T.E.G.) d'interesse praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto e di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, tra cui la C.M.S. inteso come costo legato all'erogazione del credito.

In entrambi i casi la Corte confermava la decisione del Giudice che aveva ritenuto sussistente il reato di usura, prosciogliendo tuttavia gli imputati sulla base della carenza dell'elemento soggettivo.

La Corte in entrambe le pronunce citate¹² conferma il fatto che la norma di cui all'art. 644 c.p. è una norma parzialmente in bianco in quanto per determinare il contenuto del precetto penale è necessario fare riferimento ad una "complessa" procedura amministrativa e ribadisce che, ove «(...) non venisse portata a termine, con la pubblicazione trimestrale dei decreti del Ministro del Tesoro portanti la rilevazione dei tassi globali medi, il reato non sarebbe punibile per la mancanza di un elemento integrativo della condotta».

Detto questo, la Corte qualifica la commissione come un "onere collegato all'erogazione del credito" e conclude, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 644 co. 4 c.p.¹³ (contrariamente a quanto indicato nelle Istruzioni emanate sino ad allora da Banca d'Italia) per il conteggio della C.M.S. nel T.E.G.

Tale soluzione interpretativa risulterebbe avvalorata, secondo la Suprema Corte, proprio dall'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, convertito con la legge n. 2 del 2009 sopra analizzato e che prevede l'inclusione della (ex) C.M.S. nel calcolo dei tassi ai fini dell'usura (ma solo a far data dal 1 gennaio 2010). La disposizione in parola, per quel che interessa in questa sede, può essere considerata norma di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p., in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme.

La soluzione adottata dalla Cassazione è stata oggetto di attente riflessioni da

del limite di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, del tutto priva di fondamento deve ritenersi la doglianza difensiva circa le pretese carenze delle consulenze che hanno escluso la natura usuraria dei tassi senza tener conto delle voci di spesa per la tenuta del conto».

¹² Cass., Sez. II, 19 febbraio 2010, Caletti e altri, in *Mass. Uff.*, 246729; Id., Sez. II, 14 maggio 2010, Orsini e altri, cit.

¹³ Per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

parte dei commentatori che hanno, per la maggior parte, sollevato perplessità in ordine alle argomentazioni utilizzate dalla Corte nel motivare le due decisioni.

In particolare le critiche si fondano su due aspetti principali.

Innanzitutto si sostiene che considerare la legge n. 2 del 2009 quale norma d'interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p., significa applicare retroattivamente (ed in *malam partem*) la legge penale, in violazione dell'art. 2 c.p.¹⁴.

Ed in effetti, se è vero che la Cassazione ha da sempre sostenuto la natura di norma parzialmente in bianco dell'art. 644 c.p., integrato dai decreti ministeriali via via pubblicati e contenenti la rilevazione dei tassi ai fini dell'usura (che secondo le Istruzioni di Banca d'Italia non comprendono la C.M.S.), con tale orientamento si avrebbe l'applicazione retroattiva (si ricorda che la legge impone l'inclusione della C.M.S. solo a partire dal 1 gennaio 2010) di una norma giuridica integratrice di un elemento normativo della fattispecie di tenore opposto rispetto alla precedente normativa (di fonte secondaria e tecnica ma sempre giuridica)¹⁵.

In secondo luogo, l'interpretazione prospettata dalla Corte comporterebbe la necessità di fronteggiare un problema non solo di diritto ma, anche, di tipo matematico.

Infatti, se in passato la C.M.S. non era calcolata quale componente onerosa del T.E.G.M. (che aumentato del 50% rappresentava il "tasso soglia" rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p.), pretendere - oggi - che di tale commissione si tenga conto (anche per anni antecedenti al 2010) significa imporre il raffronto tra realtà disomogenee¹⁶.

Da un lato il T.E.G. applicato dalla banca comprensivo della C.M.S., dall'altro il "tasso soglia" vigente all'epoca privo di tale componente (e quindi spesso di valore inferiore)¹⁷.

¹⁴ «Ergo (...) la commissione di massimo scoperto, sin dall'entrata in vigore della legge di riforma n. 108 del 1996, ha rilievo al fine di valutare la possibile usurarietà del rapporto. Affermazione questa che provoca sconcerto», R. RAMPIONI, *La fattispecie di usura "presunta" nel crogiuolo della pratica applicativa. Il "nodo" della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della delega politica ad organi tecnici*, in *Cass. pen.*, 2012, 361 ss.

¹⁵ A. DI LANDRO, *La Cassazione penale include la commissione di massimo scoperto nel tasso d'interesse usurario: la l. 2/09, le questioni intertemporali e un'inedita ricostruzione dell'elemento soggettivo*, in *Foro it.*, 2010, II, 382 ss.

¹⁶ Si veda sul punto un commento assai critico di P. FERRO, LUZZI, P. SEVERINO, *Massimo scoperto con giudici troppo creativi*, in *www.ilsole24ore.com*.

¹⁷ Sul punto R. RAMPIONI, *La fattispecie di usura "presunta" nel crogiuolo della pratica applicativa. Il*

3. Tali osservazioni critiche sembrano trovare conforto positivo nella motivazione della sentenza di merito qui in commento e di cui si riportano testualmente alcuni passaggi.

Il Giudice per l'Udienza Preliminare di Caltagirone, infatti, ritiene che le argomentazioni prospettate dalla Suprema Corte per affermare la necessità di includere la C.M.S. nel calcolo dei tassi «*non siano convincenti*».

In primo luogo la sentenza affronta il tema della pretesa natura di interpretazione autentica rappresentata dall'art. 2-bis della legge n. 2 del 2009 che, come tale, sarebbe applicabile sin dall'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996. Scrive in motivazione il Giudice: «*va innanzitutto osservato, in primo luogo, come la natura di "interpretazione autentica" dell'art. 2 bis della legge n. 2 del 2009 sia nettamente smentita dalla stessa norma che precisa testualmente: "il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. Ed in coerenza le relative istruzioni del 2009 (punto D) dispongono che fino al 31/12/2009 il tasso usurario andrà determinato secondo le istruzioni precedenti e che nel periodo transitorio il calcolo della C.M.S. rimane esclusa dal calcolo del T.E.G. finalizzato alla determinazione del tasso usurario. Sicché la tesi della ritenuta interpretazione autentica della disciplina del 2009 non pare avere fondamento normativo e con essa la scelta di giustificare tramite tale interpretazione l'inclusione della C.M.S. nel calcolo del tasso usurario anche alle condotte antecedenti al 2009"*»¹⁸.

Secondo il Giudicante - inoltre - non sarebbe possibile "a posteriori" tener

«nodo» della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della delega politica ad organi tecnici, cit., 385, il quale osserva: «quello in esame non integra, in definitiva, un problema interpretativo della norma, ma di rispetto del principio di non contraddizione: le voci di costo considerate per la rilevazione del T.E.G.M. non ricomprendono le somme percepite dalle banche a titolo di C.M.S.; di conseguenza non possono essere raffrontate fra loro realtà disomogenee, quali il costo complessivo dell'operazione, da un lato, ed il tasso effettivo globale medio (secondo i diversi decreti ministeriali succedutisi nel tempo sino alla recente modifica, "tasso non comprensivo della C.M.S.", onere questo come specificato nella "nota metodologica", oggetto di autonoma valutazione), dall'altro».

¹⁸ Sentenza del Giudice per l'Udienza preliminare del Tribunale di Caltagirone, 13 luglio 2012, Liardo e altri, 2.

conto, nel calcolo del tasso usurario, della C.M.S. senza violare irrimediabilmente il principio di tassatività dell'illecito penale: «*stabilire che comunque la C.M.S. deve essere conteggiata nel calcolo dell'usura (e ritenuto, per le considerazioni sviluppate, inapplicabile in via retroattiva la normativa del 2009) distrugge il sistema previsto dalla legge e viola il principio di tassatività della fattispecie penale, che proprio su quel sistema (in cui la C.M.S. era irrilevante al fine della determinazione del tasso usurario) ha strutturato l'illecito penale...In primo luogo perché la C.M.S. veniva considerata come elemento del T.E.G. applicato nel singolo rapporto dalla singola banca ma non come elemento del T.E.G.M., sicché l'inserimento della C.M.S. anche nel T.E.G.M. realizzerebbe "la creazione di un nuovo T.E.G.M. che non è contemplato dalla legge" e quindi, ad avviso di questo G.U.P., non solo "una forzatura del dato normativa" ma una violazione del principio di sufficiente determinatezza della fattispecie penale. Tant'è vero che proprio la L. 2009 n. 2 ha previsto l'inserimento della CMS sia nel T.E.G. che nel T.E.G.M. (art. 2 bis)*».¹⁹

Le argomentazioni utilizzate dal Giudice nel motivare l'insussistenza degli elementi oggettivi del reato di usura paiono condivisibili.

Intanto giova sottolineare come la legge n. 2 del 2009 effettivamente sia difficilmente individuabile quale norma di "interpretazione autentica"²⁰.

Ciò in quanto lo stesso legislatore non dice espressamente che con la legge n. 2 del 2009 intende dare un'interpretazione di tipo autentico ad una precedente²¹.

In secondo luogo, il legislatore con la stessa legge demanda al Ministero dell'Economia - sentita sempre la Banca d'Italia - di adottare disposizioni transitorie: «*per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato*

¹⁹ G.u.p. Trib. Caltagirone, 13 luglio 2012, Liardo e altri, 5.

²⁰ Sul tema, per tutti, vedi G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale Parte generale*, Bologna, 2010, 99 ss.: «*i definisce interpretazione autentica quella fornita dallo stesso organo che ha prodotto la norma da interpretare: ad es. legge interpretativa di altra legge. Per quanto il fenomeno non sia frequente, l'interpretazione autentica di solito è occasionata dal persistere di contrasti interpretativi*».

²¹ Sulla difficoltà di ritenere la legge n. 2 del 2009 quale legge di interpretazione autentica si veda A. CUGINI, *In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale (TEG) applicato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile*, cit., 4145: «*ora non sembra anzitutto pacifico che la legge n. 2 del 2009 integri gli estremi di una norma interpretativa dell'art. 644 c.p., dal momento che a tale conclusione può giungersi solo ove si ritenga che la medesima legge abbia voluto operare direttamente sulla norma del codice, chiarendo il significato letterale da attribuire al comma 4 dell'art. 644 c.p., dando così sostanza ai concetti di "commissioni, remunerazioni, a qualsiasi titolo e spese" ivi indicati*».

dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni” (ovvero il 1 gennaio 2010)».

Secondo alcuni, quindi, tale disciplina transitoria non sarebbe in alcun modo necessaria ove la legge n. 2 del 2009 fosse effettivamente norma di interpretazione autentica dell'art. 644, co. 4, c.p.²²

Non si comprenderebbero, infatti, le ragioni per le quali se l'interpretazione autentica della norma impone l'applicazione della C.M.S. sin dall'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ci si debba preoccupare di stabilire che – nel periodo transitorio di entrata in vigore della stessa legge- il calcolo dei tassi resti regolato dalla disciplina vigente, ovvero senza C.M.S.

In conclusione, le recenti sentenze della Corte di cassazione hanno certamente avuto il pregio di accendere i riflettori sulla prassi adottata da alcune banche di applicare una Commissione di Massimo scoperto in modo eccessivamente libero e superiore alla media.

La soluzione però adottata non pare condivisibile in quanto rischia di ledere un valore ed interesse comune a tutti, ovvero quello di non essere puniti per un fatto che, al momento in cui fu commesso, non era previsto dalla legge come reato.

²² Per R. RAMPIONI, *La fattispecie di usura “presunta” nel crogiuolo della pratica applicativa. Il “nodo” della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della delega politica ad organi tecnici*, cit., 386, la legge di conversione n. 2 del 2009 individua, in realtà una “innovazione” non già una mera “interpretazione”, ma vedi *contra* M. PILONI, *La rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini della consumazione del reato di usura bancaria da parte dei funzionari e dei rappresentanti legali degli istituti di credito*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 737: «detta disposizione, tuttavia, deve ritenersi interpretativa e non innovativa sulla scorta del perentorio dettato dell'art. 644 co. 4 c.p.: dunque non può costituire utile argomento per asserire che le condotte antecedenti, come quelle valutate con la sentenza in commento, risultino prive di rilievo penale».